

## ALLEGATO 3

### INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

#### **AVVERTENZA:**

*Il distributore ha l'obbligo di:*

- consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali;
- consegnare/trasmettere il presente documento, in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, solo in caso di successive modifiche di rilievo delle informazioni ivi contenute.

### **SEZIONE I**

#### **INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE**

Nome e cognome della persona di contatto: Vincenzo Salerno

Iscritto al RUI, sez. numero e data d'iscrizione: E000592722, 15 febbraio 2018

Tel.: 0645761231

E-mail: vincenzo.salerno@gbsapri.it

Qualifica della persona di contatto:

- Intermediario iscritto quale persona fisica nella sez. B) del RUI, che opera per conto del Broker nella veste di:
  - Amministratore delegato / direttore generale
  - Responsabile dell'attività di intermediazione
  - Altro
- Intermediario iscritto quale persona fisica nella sez. E) del RUI, nella veste di collaboratore addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del Broker;
- Intermediario iscritto quale persona fisica nella sez. E) del RUI, nella veste di collaboratore a titolo accessorio addetto all'attività di intermediazione al di fuori dei locali del Broker;

#### **L'ATTIVITÀ È SVOLTA PER CONTO DEL BROKER: GBSAPRI S.p.A. (il "Broker")**

**Sede Legale:** Viale Erminio Spalla, 9 – 00142 Roma (RM)

**Tel.** 06/45761

**Iscritta alla sez. B) del RUI:** dal 05.03.2007 n. B000054892

**Email:** [info@gbsapri.it](mailto:info@gbsapri.it)

**PEC:** [gbsapri@legalmail.it](mailto:gbsapri@legalmail.it)

**Sito web:** [www.gbsapri.it](http://www.gbsapri.it)

L'Autorità competente alla Vigilanza sul settore assicurativo è **IVASS**, con sede in Roma, Via del Quirinale 21 – 00187.

**GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DEGLI INTERMEDIARI POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI (RUI) SUL SITO INTERNET DELL'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))**

## **SEZIONE II**

### **INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO**

Il Broker comunica di aver messo a disposizione nei propri locali oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

- elenco degli obblighi di comportamento cui il Broker è tenuto ad adempiere nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa, riportati nell'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

## **SEZIONE III**

### **INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI**

Il Broker dichiara:

- di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker.

## **SEZIONE IV**

### **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE**

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare un reclamo per iscritto al Broker, utilizzando il modulo disponibile presso il sito di quest'ultima, da trasmettere tramite lettera A/R al seguente recapito: GBSAPRI S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9 – 00142 Roma ovvero, in alternativa, al responsabile della funzione aziendale interna per la gestione dei reclami tramite email al seguente indirizzo: [gestionereclami@gsapri.it](mailto:gestionereclami@gsapri.it). Si precisa che la gestione dei reclami è stata affidata in outsourcing all'ACB, Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede legale in Via Elba 16, 20144 Milano, Partita IVA 12075130158, Codice Fiscale 97170100156. Di regola, in caso di accordi di collaborazione tra intermediari, i reclami saranno gestiti dal c.d. "intermediario principale" che ha il rapporto diretto con l'impresa di assicurazione preponente, il quale provvederà a comunicare l'esito del reclamo al reclamante.

Il contraente ha altresì la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare un reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione preponente, secondo le modalità specificate nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e/o nel DIP Aggiuntivo.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell'intermediario competente o dell'impresa preponente, il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, può rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, ovvero alla CONSOB, con sede in Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma (RM), secondo quanto previsto nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e/o nel DIP Aggiuntivo, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o l'impresa preponente.

- a) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) e/o nel DIP Aggiuntivo.
- b) Gli assicurati possono rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione istituito presso la CONSAP S.p.A. (CONSAP S.p.A., Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma, PEC [consap@pec.consap.it](mailto:consap@pec.consap.it), mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it); tel: 06.857961) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui alla precedente lettera a).

Compagnia/e \_\_\_\_\_  
N. proposta/polizza \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 4

### INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS

#### **AVVERTENZA:**

***Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.***

Il presente documento è stato predisposto da **GBSAPRI S.p.A.**, iscritta alla sez. B) del RUI dal 5.03.2007, n. B000054892 (il "Broker").

### **SEZIONE I** **INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE**

Nella distribuzione del prodotto assicurativo il Broker agisce su incarico del cliente.  
Si rappresenta inoltre che tale attività di distribuzione:

- è svolta in collaborazione con il seguente intermediario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 10, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221:

Nome e cognome / denominazione sociale:

Sez. e n. di iscrizione al RUI:

Ruolo svolto nell'ambito della collaborazione:

### **SEZIONE II** **INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA**

Il Broker comunica, con riferimento alla distribuzione del prodotto assicurativo:

- di esercitare l'attività senza fornire la consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e quindi senza raccomandazioni personalizzate al cliente;
- di prestare consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private e di fornire una raccomandazione personalizzata al cliente e, in particolare:
  - di prestare le seguenti attività (*indicare le attività prestate nell'ambito della consulenza, le relative caratteristiche e il contenuto delle stesse*):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private – per tale intendendosi la consulenza fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta all'intermediario di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

Il Broker non distribuisce in modo esclusivo contratti di una o più imprese di assicurazione e svolge la propria attività distributiva in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Ove applicabile, si forniscono di seguito le ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private (*ai sensi del quale, quando i presidi in materia di conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, il distributore è tenuto a informare chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse*):

---



---



---



---

**SEZIONE III**  
**INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI**

<b>Il Broker percepisce, in relazione alle attività di distribuzione prestate, i seguenti compensi:</b>	
Natura del compenso	<input checked="" type="checkbox"/> commissione / provvigione inclusa nel premio assicurativo  <input type="checkbox"/> onorario corrisposto direttamente dal cliente, pari all'importo di seguito specificato ( <i>se non è possibile indicare l'importo, specificare il metodo per calcolarlo</i> ): <hr/> <hr/> <hr/> <input type="checkbox"/> benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata <input type="checkbox"/> combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra
<b>Da compilare solo in caso di polizze r.c. auto</b> Misura delle provvigioni percepite rispetto al premio globale ( <i>in conformità al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private</i> )	In caso di polizza r.c. auto, le informazioni specifiche sulla misura delle provvigioni riconosciute sono disponibili nell'allegato (ove applicabile) e sono espresse: <input type="checkbox"/> in valore assoluto; <input type="checkbox"/> in valore percentuale.
<b>NOTA: i compensi di cui sopra già includono, ove applicabili, gli eventuali compensi all'intermediario iscritto alla lettera E) e/o al collaboratore indicato nella Sezione I che precede, nonché i compensi percepiti dagli altri intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo in caso di collaborazioni orizzontali.</b>	

## SEZIONE IV INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi, il Broker informa:

- a) che i premi pagati dal contraente al Broker e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite del Broker, sono garantiti da una fidejussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
- b) che le modalità ammesse per il pagamento dei premi sono le seguenti, a seconda dei casi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on-line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 annui per ciascun contratto;
- c) che il Broker:
- è autorizzato all'incasso dei premi assicurativi ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa di assicurazione e che pertanto il pagamento dei premi effettuato al Broker ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private;
  - non è autorizzato all'incasso dei premi assicurativi ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa di assicurazione e che pertanto il pagamento dei premi effettuato al Broker non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

## ALLEGATO 4-TER

### ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

#### **AVVERTENZA:**

***Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore è tenuto a consegnare o trasmettere al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.***

Il presente documento è stato predisposto da **GBSAPRI S.p.A.**, iscritta alla sez. B) del RUI dal 05.03.2007, n.B000054892 (il **Broker**).

### **SEZIONE I** **REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI**

Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, il Broker:

- a) ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) ha l'obbligo di consegnare l'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

### **SEZIONE II** **REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi), nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi il Broker deve attenersi alle seguenti regole supplementari, in

base alle quali esso:

- a) ha l'obbligo di consegnare / trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto;
- b) ha l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, essa ha l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.